

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 19 - numero 4065 di mercoledì 02 agosto 2017

FGAS: disposizioni in vigore dal 15 agosto 2017

Modificate le informazioni che devono fornire produttori, importatori ed esportatori.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0452] ?#>

Il regolamento comunitario riguardante la gestione dei gas fluorurati ad effetto prevede l'obbligo di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità di gas gestite nell'anno precedente da parte di determinate categorie di produttori, importatori, esportatori o utilizzatori di questi gas. Con un regolamento di esecuzione sono state modificate le informazioni da fornire esclusivamente per via telematica tramite il sito <https://bdr.eionet.europa.eu>.

Queste disposizioni saranno in vigore dal 15 agosto 2017

Queste modifiche intervengono sul Regolamento (UE) n.1191/2014, emanato in esecuzione dell'art.19 del Regolamento (UE) n.517/2014:

- Per verificare il rispetto dell'obbligo d'invio della comunicazione, prima di svolgere le attività oggetto della comunicazione le imprese devono registrarsi sul sito web della comunicazione (<https://bdr.eionet.europa.eu>);
- Nella sezione 1 della comunicazione, riguardante i produttori di fgas, occorre ora indicare anche i quantitativi di idrofluorocarburi (HFC) prodotti per essere impiegati come materie prime nell'Unione o per usi interni all'Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal;
- Nella sezione 2, importatori, a partire dal 2020 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese d'origine, salvo quando diversamente indicato. Inoltre i dati richiesti sono completamente modificati, in quanto ora viene richiesta una suddivisione dei quantitativi: importati nell'Unione e riesportati dopo essere stati caricati in prodotti o apparecchiature, HFC usati, riciclati o rigenerati, HFC vergini importati per l'utilizzo come materia prima, HFC vergini importati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
- Nella sezione 3, esportatori, analogamente alla sezione 2 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese di destinazione, salvo quando diversamente indicato. Inoltre vengono ora richiesti i quantitativi di HFC usati, riciclati o rigenerati esportati, HFC vergini esportati per l'utilizzo come materia prima, HFC vergini esportati per usi esonerati dal protocollo di Montreal;
- Nella sezione 4, riguardante produttori e importatori, è stata modificata la formula per il calcolo del quantitativo totale immesso fisicamente in commercio;
- Nella sezione 12, riguardante gli importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento o pompe di calore caricate con HFC, è specificato che i quantitativi di gas caricati nelle apparecchiature importate riguarda gas immessi dalla dogana in libera pratica nell'Unione;
- Infine viene eliminata la sezione 13, riguardante importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con HFC, se gli HFC sono stati contabilizzati nel sistema di quote tramite specifiche autorizzazioni. Ciò in quanto con l'istituzione del registro elettronico tramite il Regolamento (UE) n.879/2016, queste informazioni sono già note.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1375 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it